



CITTA' DI ANZIO

PROVINCIA DI ROMA

5 AREA URBANISTICA EDILIZIA E
SUAP/SUE

DETERMINAZIONE N. 38 DEL 03/07/2026

OGGETTO: Annullamento in autotutela ex artt. 21-octies e 21-novies della L. 241/1990 della determinazione a contrarre n. 36 del 29/06/2026 e della procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di allestimento del Villaggio dello Sport – Arenile del Comune di Anzio – Attività Beach Soccer stagione 2026 – Assegnazione tappa Campionato Beach Soccer Serie A maschile, femminile e Finale Supercoppa di Lega femminile.

Il Dirigente
5 AREA URBANISTICA EDILIZIA E SUAP/SUE

PREMESSO CHE:

- con Delibera della Consiglio Comunale n. 93 del 19/12/2025 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP periodo 2026-2028;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 19/12/2025 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario anno 2026-2028 avente carattere autorizzatorio;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 e ss.mm.ii.;

CHE con Decreto Sindacale n. 4 del 15/01/2026 allo scrivente è stato attribuito l'incarico di Dirigente dall'Area 5 "*Urbanistica e edilizia - SUAP/SUE - Cultura/Turismo/Sport - Pubblica Istruzione*" a decorrere dal 01/02/2025;

RICHIAMATA la convenzione sottoscritta tra il Comune di Anzio e la Lega Nazionale Dilettanti Beach Soccer, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 28566 del 23/03/2026, che impegna l'Ente in qualità di promotore e disciplinante l'organizzazione della tappa del Campionato Italiano di Beach Soccer 2026 presso il Comune di Anzio, nonché recante gli obblighi organizzativi e logistici posti a carico dell'Amministrazione comunale;

RICHIAMATA la DGC n°83 del 23.04.2026 con la quale si è proceduto ad individuare una location del litorale del Comune di Anzio per attività di beach soccer tappa di Anzio 17-25 luglio 2026 quale tratto di arenile in concessione alla società **STABILIMENTO BALNEARE TIRRENA S.R.L.** con sede in Anzio, Riviera Zanardelli, 76 00042 -C.F. 01397980580 – P.IVA 00992591008 quale sito che per caratteristiche e struttura risulta essere idoneo ad ospitare la manifestazione tappa di Serie A Poule Scudetto e Poule Promozione, del Campionato femminile e Finale Supercoppa femminile di Beach Soccer previsto dal 16 al 25 luglio 2026;

CONSIDERATO CHE in ottemperanza alla suddetta DGC, con determinazione dirigenziale n. 31/C5A dell'11/06/2026 è stato approvato lo schema di Avviso (prot. n. 56977 del 11/06/2026) e quindi pubblicato l'Avviso pubblico avente ad oggetto: "**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO VILLAGGIO DELLO SPORT-ARENILE DEL COMUNE DI ANZIO PERIODO COMPRESO TRA IL 1° LUGLIO- 31 AGOSTO 2026 - ATTIVITÀ BEACH SOCCER STAGIONE 2026 – ASSEGNAZIONE TAPPA CAMPIONATO BEACH SOCCER SERIE A MASCHILE, FEMMINILE E FINALE SUPERCOPPA DI LEGA FEMMINILE, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS. N. 36/2023, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI**";

CONSIDERATO CHE si è proceduto ad avviare, la procedura di manifestazione di interesse mediante piattaforma “Albi e Gare Telematiche” del Comune di Anzio raggiungibile al seguente indirizzo: <https://anziogare.acquistitelematici.it>;

ATTESO CHE:

- successivamente, con determinazione dirigenziale n. 36 C5A del 29/06/2026 è stata indetta, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 36/2023, una procedura negoziata senza bando per l'affidamento del servizio di allestimento del Villaggio dello Sport – Arenile del Comune di Anzio, per il periodo luglio-agosto 2026, relativo allo svolgimento della manifestazione "Beach Soccer Stagione 2026", invitando gli operatori che avevano manifestato interesse al predetto Avviso;
- il valore complessivo stimato dell'appalto è pari ad € 270.000,00 oltre IVA, come risultante dagli atti di gara;
- il termine per la ricezione delle offerte è fissato per il 05/07/2026, alle ore 23:59, e pertanto la procedura di gara è tuttora in corso;

CONSIDERATO CHE, a seguito di un ulteriore approfondimento istruttorio effettuato successivamente all'indizione della procedura, è emerso che il valore dell'appalto risulta superiore alla soglia di rilevanza europea prevista per gli appalti pubblici di servizi di cui all'art. 14, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023;

RILEVATO CHE, per gli affidamenti di servizi di importo superiore alla soglia europea, il Codice dei contratti pubblici non consente il ricorso alla procedura negoziata senza bando disciplinata dall'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, istituito espressamente riservato agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

CONSIDERATO, pertanto, che la procedura indetta con la determinazione n. 36 C5A del 29/06/2026 risulta affetta da illegittimità originaria, essendo stata avviata mediante una procedura di scelta del contraente non conforme alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 36/2023 per l'importo dell'affidamento;

CONSIDERATO CHE la procedura si trova ancora in una fase iniziale, non essendo intervenuta l'aggiudicazione né essendosi consolidata alcuna posizione giuridica qualificata in capo agli operatori economici invitati, con conseguente piena sussistenza dell'interesse pubblico concreto, attuale e doveroso all' annullamento dell'atto illegittimo;

VISTI:

- l'art. 21-novies, comma 1, della L. 241/90, secondo cui *“Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a sei mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo”*
- l'art. 21-octies nella parte in cui prevede che *“È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. (...)”*;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE lo stesso Avviso Pubblico prevedeva espressamente che: *“Il Comune di Anzio si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente Avviso per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o in ragione del mutato*

quadro normativo nonché di altre esigenze sopravvenute, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori economici che hanno manifestato interesse ad essere consultati”;

CONSIDERATO CHE:

- non è intervenuto alcun provvedimento di affidamento o di aggiudicazione provvisoria e che, pertanto, rientra nell'esercizio del potere (nella fattispecie vincolato) dell'Amministrazione disporre l'annullamento della procedura e degli atti connessi e conseguenti, laddove sussistano le ragioni di cui al sottochiamato art. 21 *octies*;
- nello specifico, nel caso di specie, è necessario procedere all'annullamento *de quo* poiché la determinazione n. 36 C5A del 29/06/2026, al pari di tutti gli atti alla stessa connessi, sono stati adottati in violazione di legge ovverosia dell'art. 14, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023;
- nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di autotutela;
- ricorrono, nel caso specifico, le condizioni previste dalla legge 241/1990 e, in particolare, dal combinato disposto degli artt. 21 *octies* e *novies*, che impongono all'Amministrazione di agire in autotutela;

RITENUTO CHE:

- nel caso di specie pertanto di dover agire in autotutela, ritirando gli atti di gara in una fase antecedente al consolidarsi delle posizioni dei concorrenti partecipanti alla procedura, considerato che la stessa è ancora in una fase iniziale, non essendo ancora intervenuta l'aggiudicazione;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Marco Pistelli, *Dirigente dall'Area 5 "Urbanistica e edilizia - SUAP/SUE - Cultura/Turismo/Sport - Pubblica Istruzione dell'Ufficio Cultura del Comune di Anzio* e che non sussistono in capo allo stesso motivi di conflitto di interesse rispetto all'adozione del presente provvedimento;

VISTI

- la Legge n. 241/1990
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- Il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- la DGC n°83 del 23.04.2026

DETERMINA

- 1. di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2. di annullare** in autotutela ai sensi del combinato disposto degli artt. art. 21-*octies* e 21-*novies* della L. 241/1990, per i motivi attesi in premessa che qui integralmente si richiamano, la determina a contrarre n. 36 del 29/06/2026 e tutti gli atti connessi e conseguenti posti in essere e pubblicati dalla stazione appaltante;
- 3. di svincolare** la prenotazione di spesa assunta con la determinazione n. 36 C5A del 29/06/2026:
 - per la somma di € 270.000,00 missione 6 programma 1 pdc U1.03.02.99.999 cap. 75950906 del PEG 2026;
 - per la somma di € 59.400,00 missione 7 programma 1 pdc U1.03.02.09.005 cap. 71650521 del PEG 2026;
- 4. di comunicare**, il presente provvedimento agli operatori economici invitati alla procedura di gara sulla piattaforma "Albi e Gare Telematiche" del Comune di Anzio;
- 5. di pubblicare** il presente atto di annullamento quale esito del bando di gara secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

6. **di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
7. **di dare atto** che avverso il presente provvedimento sono ammesse tutte le azioni di giustizia previste dalla normativa vigente in materia di impugnazione degli atti amministrativi nei termini ivi previsti.;
8. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Area 2 per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente

Pistelli Marco / InfoCamere S.C.p.A.